



Legge federale sulla protezione dell'ambiente

(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... ¹,
decreta:

I

La legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 74 capoverso 1 e 78 capoverso 4 della Costituzione federale³;

Art 7 cpv. 5^{quinquies} e 5^{sexties}

5^{quinquies} Per organismi alloctoni si intendono organismi di una specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore che, a seguito di attività antropiche, sono introdotti intenzionalmente o involontariamente in un territorio al di fuori della loro area di diffusione naturale.

5^{sexties} Per organismi alloctoni invasivi si intendono organismi alloctoni la cui diffusione può, notoriamente o presumibilmente, mettere in pericolo l'ambiente o l'uomo oppure pregiudicare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile.

Titolo prima dell'art. 29a

Capitolo 3: Organismi

Art. 29^f cpv. 3 e 4

³ Per gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo prevede le misure seguenti:

- a. misure contro l'introduzione involontaria in Svizzera;

RS

1 FF 2024 ...

2 RS 814.01

3 RS 101

- b. su superfici occupate da strade nazionali, impianti ferroviari, impianti militari e aeroporti: misure di lotta.

⁴ Stabilisce, di concerto con i Cantoni, gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo.

Art. 29^{bis} Prescrizioni dei Cantoni e rapporto

¹ Al di fuori delle superfici di cui all'articolo 29^f capoverso 3 lettera b, i Cantoni possono prevedere le misure seguenti per gli organismi alloctoni invasivi che presentano un elevato potenziale di pericolo secondo l'articolo 29^f capoverso 4:

- a. misure di lotta;
b. misure contro la diffusione involontaria.

² I Cantoni coordinano l'attuazione tra loro e, se necessario, con la Confederazione. Fanno regolarmente rapporto alla Confederazione.

Art. 35c cpv. 4

⁴ Chi produce all'interno del Paese sostanze soggette alla tassa deve dichiararle.

Art. 41 cpv. 1

¹ La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a–29^f (organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30^f e 30^g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32a^{bis}–32a^{septies} (tassa di smaltimento anticipata e contributo di riciclaggio anticipato), 32e capoversi 1–4 (tassa per il finanziamento dei provvedimenti), 35a–35c (tasse d'incentivazione), 35d (esigenze per combustibili e carburanti), 35e–35h (legno e prodotti da esso derivati nonché altre materie prime e prodotti), 35i (progettazione di prodotti e imballaggi a basso consumo di risorse), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

Art. 65 cpv. 3

³ Le disposizioni concernenti le misure di cui all'articolo 29^{bis} capoverso 1 contro gli organismi alloctoni invasivi non rientrano nel capoverso 2.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi